



Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO
DI REFERENDUM CONSULTIVI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 89 del 30.5.1994

ART.1

1. Il Comune di Portogruaro riconosce il Referendum consultivo come istituto di partecipazione alla politica ed alla amministrazione dell'Ente.
2. Il Referendum è diretto a conoscere la volontà dei cittadini, aventi diritto al voto, in ordine a questioni e a provvedimenti di competenza comunale aventi rilievo generale per la collettività locale.
3. La consultazione popolare, tramite referendum consultivo, è disciplinata dal presente regolamento.

ART.2

1. Il Referendum è indetto dal Sindaco:
 - su richiesta del Consiglio Comunale (allo scopo convocato anche su richiesta di almeno 5 dei consiglieri assegnati).
 - Su istanza di almeno 1/20 di cittadini aventi diritto al voto.

ART.3

1. Il Referendum deve riguardare la proposta di adozione di atti di competenza del Consiglio Comunale, anche sotto forma di abrogazione o modifica di precedenti atti assunti dal Consiglio stesso.
2. Il Referendum può anche riferirsi all'adozione di nuovi atti amministrativi o normativi di competenza di pubbliche autorità sovraordinate al Comune, aventi rilevanza anche indiretta per la comunità locale, oppure può riferirsi alla modifica o abrogazione di atti già emanati dalle autorità predette. Nei casi descritti nel presente comma il quesito referendario deve delineare la procedura istituzionale che viene di conseguenza richiesta al Consiglio Comunale.
3. Non può essere indetta o richiesta una consultazione referendaria:
 - in materia di tributi locali, contabilità, finanza e bilancio;
 - su questioni che abbiano già formato oggetto di Referendum consultivo nel precedente quinquennio;
 - su questioni in ordine alle quali il Consiglio Comunale abbia già assunto deliberazioni con conseguenti impegni finanziari sul bilancio o da cui sono derivati rapporti con terzi;
 - su questioni inerenti al funzionamento degli organi comunali;
 - su materie concernenti il personale comunale e relativamente ad atti di nomina, elezione, revoca e decadenza;
 - su attività amministrative vincolate legislativamente;
 - su limitazioni dei diritti politici e dei diritti individuali della persona.

ART.4

1. La proposta di Referendum deve contenere l' enunciazione del quesito da sottoporre ai cittadini. Il quesito deve essere formulato in modo univoco e chiaro, deve riguardare un singolo oggetto e deve consentire ai cittadini una risposta in termini di "sì" e di "no".

ART.5

1. Qualora l'iniziativa del referendum sia dello stesso Consiglio Comunale, il Sindaco darà corso alle procedure nei termini indicati nei successivi articoli.

ART.6

1. Nel caso di richiesta di Referendum avanzata da cittadini, i promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme, debbono proporre il testo del quesito al Segretario del Comune che deve congruamente motivare le ragioni del giudizio di ammissibilità entro 15 giorni dalla richiesta.

ART.7

1. La raccolta di firme va completata entro 60 giorni dalla ricezione del parere di ammissibilità espresso dal Segretario Generale;
2. Il Segretario Generale, con il Responsabile dell'ufficio Elettorale, verifica che la raccolta di firme nella proposta di referendum sia conforme alle norme del presente regolamento, verifica che tutti i sottoscrittori siano iscritti nelle liste elettorali del Comune, e decide sulla regolarità della richiesta entro il termine di 15 giorni dalla sua ricezione;
3. Entro lo stesso termine il Segretario Generale contesta al presentatore le imperfezioni e le irregolarità eventualmente riscontrate, se, in base alle deduzioni, ottenute entro 5 giorni dalla notifica della contestazione, il Segretario si pronuncia definitivamente sulla legittimità della raccolta delle firme dando comunicazione ai promotori del referendum.

ART.8

1. La proposta di Referendum, corredata del parere del Segretario, e dalle firme richieste deve essere depositata nella Segreteria del Comune. Nei successivi 30 giorni il Consiglio Comunale delibera in ordine alla regolarità delle operazioni svoltesi, alla data in cui si terrà il referendum e conferisce mandato al Sindaco di indire il referendum con propria ordinanza, che deve essere emanata non oltre il 45° giorno che precede la data fissata per la votazione.
2. Copia per estratto del verbale della seduta del Consiglio contenente il risultato della votazione viene immediatamente trasmessa ai promotori dell'iniziativa.
3. La deliberazione di cui sopra non può essere adottata dal Consiglio Comunale nei tre mesi che precedono la scadenza del suo mandato e nei tre mesi che seguono la riunione successiva alla sua rinnovazione.
4. Le consultazioni popolari di cui al presente regolamento non possono avere luogo in concomitanza con altre operazioni di voto, sia a carattere nazionale , sia a carattere locale.

ART.9

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno 1/20 degli elettori del Comune i promotori dell'iniziativa, che saranno i referenti per l'Amministrazione, devono presentarsi in un numero non inferiore a tre né superiore a cinque, alla Segreteria Generale del Comune, muniti del rispettivo certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Portogruaro, al fine di avviare il relativo procedimento.
2. La proposta di referendum, nonché le generalità dei referenti ufficiali, viene stampata a cura e spese dei promotori in appositi modelli, datati e vidimati per ciascun foglio del Sindaco o da un funzionario da lui incaricato o dal Segretario Generale.
3. Le firme dei sottoscrittori, relativamente ai quali debbono essere chiaramente indicati, per esteso, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, vanno autenticate nelle forme previste dalla legge e la certificazione di autenticità, che può essere rilasciata dal Sindaco, da un notaio, cancelliere, dal Segretario Generale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco, può essere anche collettiva, foglio per foglio, nel qual caso, oltre alla data nel foglio deve farsi constare il numero delle firme in esso contenute.

4. Qualora vi siano elettori proponenti che, per qualsiasi motivo, non siano in grado di apporre la propria firma, il pubblico ufficiale che esegue le operazioni di autenticazione darà atto, della volontà espressa dall'elettore, mediante processo verbale, che deve essere allegato al foglio contenente la proposta.

ART.10

1. Di norma verrà consegnato, agli aventi diritto al voto, il certificato elettorale o documento equipollente.
2. La pubblicizzazione capillare della consultazione attraverso organi di stampa, radio, manifesti, ecc. qualora in tal senso deciso dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta sostituirà la consegna dei certificati elettorali.
3. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.
4. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva.
5. L'apertura dei seggi per la votazione ha una durata ininterrotta di 12 ore, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
6. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione e continuerà fino alla ultimazione delle operazioni.
7. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie in unica sessione annuale da tenersi nei periodi di vacanze scolastiche.

ART.11

1. La determinazione dell'ubicazione dei seggi elettorali, che comunque deve garantire un'adeguata localizzazione in ciascuna zona del territorio comunale; il numero degli scrutatori, per ciascun seggio elettorale; le modalità di scrutinio, di verbalizzazione e di rilevazione dei dati sono deliberati dalla Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale.
2. Per lo svolgimento del procedimento elettorale preparatorio dalla votazione e dello scrutinio si osservano comunque in quanto applicabili, le norme di cui al DPR 30.3.1957 n°361 e successive modifiche ed integrazioni a quelle previste dalla legge 29.5.1970 n°352 così come modificata dalla legge 22.5.1978 n° 199. Alla propaganda elettorale si applicano le disposizioni contenute nella legge 4.4.1956 n°212 così come modificato dalla legge 14.4.1975 n°130 e dalla legge 22.5.1978 n°191.

ART.12

1. La Commissione Elettorale Comunale è deputata ad espletare i compiti di Ufficio Elettorale Comunale per il Referendum.
2. Sulla base dei verbali di servizio, trasmessi dagli Uffici di Sezione del Comune, l'Ufficio Comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati, dopo avere provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
3. Alla vigilanza e controllo sulla pubblicizzazione della consultazione, sulle operazioni preparatorie elettorali, di scrutinio è incaricato il Segretario Generale assistito dalla sopraccitata Commissione Consiliare.

ART.13

1. La proposta di Referendum si intende accolta quando essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti purchè abbiano partecipato la metà più uno dei cittadini iscritti alle liste elettorali.

2. L'esito del Referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
3. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, deve mettere al proprio ordine del giorno la discussione del risultato referendario ed esprimere le proprie considerazioni e decisioni in merito.
4. Il risultato della consultazione referendaria non è vincolante per gli organi dell'Amministrazione comunale, però gli stessi hanno l'obbligo di motivare adeguatamente l'adozione di eventuali provvedimenti difformi.